
E-privacy 2012

Università di Milano Facoltà di Giurisprudenza 21 e 22 giugno 2012

La proiezione dell'identità personale tra oblio e ricordo





memoria e oblio in genere

Il concetto e il valore del "**ricordo**" si è evoluto nel corso dei secoli ed è stato influenzato dalla disponibilità e diffusività dei "mezzi di trasporto della memoria"



Caracalla dispone la damnatio memoriae del fratello Geta dal tendo se veriane

Il ricordo come sanzione penale accessoria

Art. 36 c.p.

La sentenza di condanna alla pena [di morte] o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a **trenta giorni**. In mancanza, la durata è di **quindici giorni**.

Il ricordo come sanzione penale accessoria

Art. 36 c.p.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina **gli altri casi** nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

Ai tempi di Internet le notizie si diffondono con estrema velocità, semplicità e con spese pari a zero (o irrisorie). Chiunque può oggi diffondere una notizia con un ambito di espansione territoriale inimmaginabile fino a 100 anni fa. La rete è il mondo conosciuto.

Amanuensi o aedi sono un "vecchio ricordo"...

"the Internet records everything and forgets nothing"

Ma non dobbiamo considerare la rete secondo la prima "immagine" che ci viene in mente della rete internet (il sito internet o l'email).

In rete i dati seguono strade e adottano "buste" diverse: spesso è lo stesso interessato ad immettere in rete informazioni anche in modo automatico o inconsapevole (pensiamo ai nuovi prodotti di home automation).

Ci siamo mai chiesti **quali e quante** informazioni che ci riguardano possono essere raccolte in rete?

Ci siamo mai chiesti **quali e quante** informazioni comunichiamo a grosse catene di distribuzione per avere in cambio una pentola a fine anno?

Possiamo dare a quelle informazioni il valore di una pentola?

Ci siamo mai chiesti cosa potrebbe accadere **se e quando** questi dati vengano convogliare nelle mani di un unico soggetto?

Ci siamo mai chiesti quali difficoltà incontreremo fra dieci anni per ottenere un posto di lavoro (soprattutto con riferimento a chi, adesso, è in "tenera" età e "gioca" in modo spensierato sui social network)



Controllo sull'Identità: oblio e anonimato

Il diritto diritto del singolo all'identità personale si traduce nell'interesse a controllare il riflesso sociale della propria immagine.

Il controllo nella sua massima espressione è rappresentato negli estremi dall'anonimato (controllo ex ante) o dall'oblio (controllo ex post)

Identità e diritto all'oblio

L'identità di una persona si compone di diversi aspetti. E l'identità personale **non ha un'accezione statica** ma muta nel tempo.

Ciò che una persona è in un dato momento storico può essere l'esatto opposto di quello che sarà in un momento successivo.

Identità e diritto all'oblio

La verità storica dell'identità individuale non è altro che la contestualizzazione, il congelamento delle sfaccettature dell'identità personale in un dato momento storico.

Se si rappresenta un'identità personale senza alcuna contestualizzazione si potrebbe creare un'immagine distorta o, comunque, non corrispondente alla verità.

Proviamo a definire il diritto all'oblio

Il diritto all'oblio, quindi, può essere definito come il diritto del soggetto a veder dimenticata, cancellata o aggiornata, una notizia che lo riguarda (e che sia entrata nella sfera della conoscibilità pubblica in modo lecito) e che, per il decorso del tempo, manchi l'attualità dell'interesse alla sua conoscenza.

Diritto all'oblio e identità

Non parliamo, quindi di diritto all'oblio con riferimento a quelle ipotesi in cui una verità non è, storicamente, mai stata tale.

Diritto all'oblio e anonimato

Non ha senso parlare di diritto all'oblio di un dato anonimo.

Realmente anonimo

Diritto all'oblio e anonimato

Il dato è anonimo...

se

in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile

Diritto all'oblio e anonimato

Un diritto all'anonimato?





<right to be forgotten>

"If an individual no longer wants his personal data to be processed or stored by a data controller, and if there is no legitimate reason for keeping it, the data should be removed from their system"

Viviane Reding, European Commissioner for Justice, Fundamental Rights, and Citizenship - 22 gennaio 2012

<right to be forgotten>


"it is very hard to escape your past on the Internet now that every photo, status update, and tweet lives forever in the cloud"

http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox/right-to-be-forgotten

<right to be forgotten>

"It is clear that the right to be forgotten cannot amount to a right of the **total** erasure of history"

Viviane Reding, European Commissioner for Justice, Fundamental Rights, and Citizenship - 22 gennaio 2012



Art. I I. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

- I. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

Cassazione civile sez. III 09 aprile 1998 n. 3679

Viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all'oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.

Il principio è, in sè, ineccepibile. Ma, quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico alla informazione non strettamente legato alla stretta contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico che si deve contemperare con quel principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione

Cass. civ. Sez. III, Sent., 5525/12

Atteso che il trattamento dei dati personali può avere ad oggetto anche dati pubblici o pubblicati, il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità.

Proposta di regolamento - 25.01.2012

L'articolo 17 prevede il diritto all'oblio e alla cancellazione, approfondendo e precisando il diritto alla cancellazione di cui all'articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46/CE e prevedendo le condizioni del diritto all'oblio, compreso l'obbligo del responsabile del trattamento che abbia divulgato dati personali di informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso tali dati, le loro copie o riproduzioni. La disposizione prevede inoltre il diritto di limitare il trattamento in determinati casi, evitando l'ambiguo termine di "blocco dei dati"

Art. 17 proposta di regolamento - 25.01.2012

- L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali **resi pubblici quando l'interessato era un minore**, se sussiste uno dei motivi seguenti:
- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
- c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19;
- d) il trattamento dei dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi.

Art. 17 proposta di regolamento - 25.01.2012

- Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:
- (a) per l'esercizio del diritto alla **libertà di espressione** in conformità dell'articolo 80;
- (b) per motivi di **interesse pubblico nel settore della sanità pubblica** in conformità dell'articolo 81;
- (c) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell'articolo 83;

Art. 17 proposta di regolamento - 25.01.2012

- Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:
- (d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;
- (e) nei casi di cui al paragrafo 4.

Art. 80 proposta di regolamento - 25.01.2012

Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

I. Gli Stati membri prevedono, per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.

Diritto all'oblio e identità

L'effettivo godimento del diritto all'oblio è, al tempi di internet, più complesso rispetto al passato.

Si è tentati di dire che il concetto stesso di oblio è incompatibile con la logica che regola la rete Internet

8/4

Avv. Francesco Paolo Micozzi



@fpmicozzi

Avv. Francesco Paolo Micozzi

